

Ord. n. 4343

Correggio, li 30/07/2020

**PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL CONTROLLO DELLE ARBOVIROSI A SEGUITO
DELL'EVIDENZA DI CIRCOLAZIONE DEL VIRUS WEST NILE SUL TERRITORIO
PROVINCIALE.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il sistema di sorveglianza e controllo attivato a seguito del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi 2020 ha recentemente evidenziato la circolazione del virus nelle zanzare *Culex* nel territorio della Provincia di Reggio Emilia;
- per tale motivo la Regione Emilia Romagna, con nota prot. 28/07/2020.0525328.U, ha fornito indicazione ai Comuni situati nelle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara con particolare riferimento a quelli il cui territorio si estende nelle zone di pianura e/o pedecollinari e collinari, di attuare gli interventi di controllo del vettore e di prevenzione dell'infezione nell'uomo previsti dal Piano regionale di sorveglianza delle Arbovirosi 2020 (livello di rischio 2 – probabilità di epidemia bassa/moderata);
- per la Provincia di Reggio Emilia, vista la situazione epidemiologica verificatasi negli anni precedenti, la Regione ha segnalato la necessità di coinvolgere tutti i Comuni situati non solo nell'area di pianura, ma anche in quella pedecollinare e collinare, nei cui territori, per altitudine o per altre caratteristiche ambientali, è possibile possa estendersi la circolazione virale;

VISTA la nota prot. n. 2020/0088963 del 29/07/2020, pervenuta a questo Comune via Pec e registrata al prot. n. 15665 in data 30/07/2020, con la quale il Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia rileva quanto segue:

- nell'attuale situazione epidemiologica si rende necessario che tutti i Comuni, il cui territorio si estenda non solo nelle zone di pianura, ma anche nelle aree collinari fino a 500 m/sm, dispongano l'effettuazione di interventi adulticidi qualora sia programmata una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree verdi all'aperto, affidando l'attività a ditte abilitate, che utilizzino insetticidi che comportino la minor tossicità possibile per persone, animali non bersaglio e ambiente, adottando le necessarie precauzioni nei confronti della popolazione;
- tali trattamenti adulticidi andranno comunicati preventivamente, al fine anche di acquisirne il parere preliminare, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica;
- al fine di garantire che tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano a effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree verdi private adottino le medesime misure di prevenzione, l'AUSL propone l'emissione di un'Ordinanza Sindacale



contingibile e urgente che disponga, anche in tali manifestazioni, l'effettuazione di trattamenti straordinari adulticidi secondo le modalità indicate dalle "Linee guida regionali per la lotta integrata alle zanzare vettive del virus West Nile - Indicazioni tecniche alle Aziende USL e ai Comuni" (Allegato 2.9 al Piano Regionale di Sorveglianza e controllo delle Arbovirosi - anno 2020). Tali trattamenti in occasione di manifestazioni prolungate andranno ripetuti almeno settimanalmente;

- si ricorda che i trattamenti adulticidi hanno un immediato effetto abbattente nei confronti delle popolazioni di zanzare presenti al momento del trattamento ma, non possedendo capacità preventiva, gli effetti benefici sono di breve durata costringendo a ripetuti trattamenti nel tempo. Per tale motivo sono assolutamente da evitare come metodo di lotta preventiva a calendario;
- gli interventi di riduzione dell'infestazione da zanzare devono basarsi principalmente sull'applicazione delle tecniche mirate al controllo degli stadi acquatici (lotta antilarvale o larvicida) che prevengono lo sviluppo dell'insetto adulto responsabile della molestia e della eventuale trasmissione virale;

RITENUTO necessario, a tutela della salute pubblica, al fine di garantire che le medesime misure di prevenzione vengano adottate da tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, effettuino manifestazioni comportanti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree verdi private e pubbliche, provvedere all'adozione di Ordinanza contingibile e urgente, così come proposto con nota prot. n. 2020/0088963 del 29/07/2020 dal Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'AUSL di Reggio Emilia;

RITENUTO di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di pubblicazione dello stesso al 31 ottobre 2020, in quanto alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti decorre da maggio alla fine di ottobre;

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

VISTI gli artt. 7-bis e 50 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTO il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

ORDINA

- 1) a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo organizzano manifestazioni che comportino il ritrovo di molte persone in ore serali in aree verdi all'aperto pubbliche e/o private di effettuare obbligatoriamente, preventivamente alla manifestazione, trattamenti straordinari con adulticidi



CITTÀ DI
CORREGGIO

secondo le modalità indicate dalle “Linee guida regionali per la lotta integrata alle zanzare vettive del virus West Nile - indicazioni tecniche alle Aziende USL e ai Comuni” (Allegato 2.9 al Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi - anno 2020);

- 2) ai soggetti di cui al punto 1, di comunicare preventivamente i trattamenti adulticidi, almeno 7 giorni prima della data prevista per l’effettuazione degli stessi, all’AUSL di Reggio Emilia - Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Distretto di Correggio, al fine di acquisirne il parere preliminare;

DISPONE

- di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di pubblicazione dello stesso al 31 ottobre 2020, con riserva di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteo-climatici in atto;
- di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web dell’Ente;
- di assicurare un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento mediante forme di comunicazione rivolte alla cittadinanza ed ai soggetti pubblici e privati presenti sul territorio comunale.

Le violazioni alla presente ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla Legge n.689/1981, dalla Legge Regione Emilia Romagna n. 21/1984 e dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.

Per la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è stabilita, ai sensi del sopra citato art. 7-bis, la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento è inviato per la vigilanza e l’esecuzione ai seguenti Enti:

- AUSL di Reggio Emilia – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Comando del Corpo Unico di Polizia Municipale Unione Comuni Pianura Reggiana;
- Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie (GGEV) della Provincia di Reggio Emilia.

Il Sindaco
D.ssa Ilenia Malavasi

